



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Alessandria,

A.

AMAG S.p.A.
via Damiano Chiesa, 18
15121 - ALESSANDRIA (AL)
amagretiidriche@legalmail.it

e, p.c.:

Ente di Governo d'Ambito dell'Ambito
Territoriale Ottimale n. 6 "Alessandrino"
C.so Virginia Marini, 95
15121 - ALESSANDRIA (AL)
posta@cert.at06alessandrino.it

E
AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 06 ALESSANDRINO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0001721/2021 del 10/12/2021
Firma: LEGA A. FURTI Mibact

Oggetto: Risposta al foglio 1505/GB/gb del 01/12/2021

AMBITO E SETTORE: tutela archeologica

DESCRIZIONE: **ALESSANDRIA (AL) – Valmadonna, Valle San Bartolomeo**
Collegamento rete fognaria da Valmadonna a Valle San Bartolomeo. Conferenza di servizi finalizzata all'esame del progetto definitivo. Verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 25 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). Sostituzione sondaggi archeologici preventivi con assistenza archeologica in corso d'opera.

DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 01/12/2021
protocollo entrata richiesta n. 0018983-A del 01/12/2021

RICHIEDENTE: AMAG S.p.A. | pubblico

PROCEDIMENTO: Coordinamento e valutazione verifiche preventive di interesse archeologico di LL. PP. o di pubblica utilità (Art. 28 c. 4 D.Lgs. 42/2004 s.m.i.)

PROVVEDIMENTO: PARERE

DESTINATARIO: EAGATO n. 6 | pubblico

Con riferimento alla procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (*Codice dei contratti pubblici*) del progetto definitivo di *Collegamento rete fognaria da Valmadonna a Valle San Bartolomeo* (in Comune di Alessandria);

considerato che il progetto in argomento è stato già esaminato dalla Scrivente nell'ambito della Conferenza di Servizi convocata dall'EAGATO n. 6 "Alessandrino" per l'approvazione del medesimo e che tra gli elaborati risultava presente – come previsto dall'art. 25 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 – la *Relazione archeologica preliminare* pur priva di un'espressa stima del livello di rischio archeologico che l'opera in progetto comporta; richiamata la nota trasmessa dalla Scrivente all'attenzione della sopra indicata Conferenza di Servizi del



20/10/2021 (ns. prot. 0016531-P del 20/10/2021) con la quale, valutato in **alto** il grado di rischio **archeologico** relativo del progetto, si richiedeva a codesta Società Proponente di predisporre, a integrazione della documentazione fornita, un piano di sondaggi archeologici preventivi commisurati al livello di rischio archeologico individuato dal progetto;

preso atto dell'istanza di codesta Società, qui pervenuta in data 01/12/2021 e acquisita agli atti con prot. 0018983-A di pari data, con la quale si evidenzia che l'intervento interferisce direttamente con viabilità provinciale ad alta intensità di traffico, circostanza che fa sì che l'esecuzione di sondaggi archeologici preventivi lungo il tracciato determinerebbero disagi alla circolazione stradale, ulteriori rispetto a quelli necessari per l'esecuzione dell'opera stessa;

preso atto inoltre che, in relazione alle circostanze di cui sopra, codesta Società spontaneamente propone di effettuare la sorveglianza archeologica in corso d'opera in sostituzione delle indagini di approfondimento (art. 25 comma 8), assumendosi contestualmente la piena responsabilità su ogni onere conseguente ad eventuali ritrovamenti, ossia gli oneri finanziari per indagini esaustive (comprehensive di eventuali ampliamenti finalizzati al recupero di quanto individuato) e per modifiche/varianti in corso d'opera del tracciato di progetto originario qualora quest'ultimo non sia compatibile con le esigenze di conservazione in situ di quanto rinvenuto;

valutato inoltre che l'assistenza archeologica in corso d'opera proposta da codesta Società garantisca livelli di tutela archeologica pienamente soddisfacenti e anzi un controllo più capillare delle attività di scavo;

vista la Circolare 1/2016 della ex Direzione Generale Antichità in materia di archeologia preventiva, con particolare riferimento al par. 9.7;

ritenuto comunque più probabile, in ogni caso, che emergenze archeologiche eventualmente presenti (sepulture, resti di abitato in materiale deperibile o in strutture precarie etc.) abbiano caratteristiche tali da non richiedere una conservazione *in situ* e da far sì che l'indagine stratigrafica completa esaurisca le ragioni stesse di tutela;

ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. esprime **parere favorevole** al progetto in argomento richiedendo che le opere di scavo in progetto subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Si richiede a codesta Società che tutte le opere di scavo siano effettuate con assistenza archeologica continuativa da parte operatori archeologi qualificati (D.M. 244/2019), senza oneri per l'Ufficio scrivente e sotto la direzione scientifica dello stesso, che potrà eventualmente dare indicazioni per una migliore documentazione della giacitura archeologica e/o per il corretto recupero delle evidenze archeologiche. Al termine dell'intervento dovrà pervenire a questa Soprintendenza documentazione conclusiva (comprendente relazione finale, documentazione grafica e fotografica etc.), conforme alle norme in uso, che dovrà essere prodotta anche in caso di esito negativo, quale attestazione delle attività di controllo svolte. Si specifica inoltre che la consegna alla Scrivente dei reperti archeologici eventualmente rinvenuti (*ex lege* di proprietà statale) dovrà avvenire secondo le norme di consegna stabilite da questa Soprintendenza.
- Si richiede inoltre di comunicare con congruo anticipo il nominativo del professionista e/o della ditta archeologica incaricata che avrà cura di tenere aggiornata questa Soprintendenza in merito all'avvio e all'andamento delle attività di controllo archeologico in corso d'opera.
- Per quanto riguarda ulteriori interventi di scavo anche superficiali o di cantierizzazione per i quali non è prevista la sorveglianza archeologica, si raccomanda la scrupolosa osservanza dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. in caso di ritrovamenti fortuiti anche dubbi.

In base al principio di autotutela, il presente provvedimento potrà subire variazioni o annullamento qualora la documentazione risulti imprecisa, ovvero nel caso in cui si riscontrino situazioni o ritrovamenti archeologici



non accertabili preliminarmente.

Il presente parere viene inviato in copia all'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 "Alessandrino", chiedendo che il medesimo sia acquisito agli atti della della Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto in argomento, indetta per il 15/12/2021 con nota prot. EAGATO 0001659 del 30/11/2021, agli atti di questa Soprintendenza con prot. 0018942-A di pari data. Si resta in attesa, da parte dell'EAGATO, del verbale della prossima seduta della Conferenza di servizi e di copia della determinazione conclusiva.

Distinti saluti.

IL SOPRINTENDENTE

Lisa Accurti

** Documento firmato digitalmente
ai sensi degli art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Il responsabile dell'istruttoria
dott. Gian Battista Garbarino
(gianbattista.garbarino@beniculturali.it)

